

CONVENZIONE

Il giorno 17 del mese di settembre dell'anno 2012 in Palermo

TRA

l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, Dipartimento Interventi Strutturali, di seguito denominato Regione, c.f. 80012000826, rappresentato dalla Dott.ssa Rosaria Barresi, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali, domiciliato per la carica a Palermo in viale Regione Siciliana n. 2771 presso la sede dell'Assessorato

E

la Federazione Regionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Sicilia, di seguito denominato anche "Federazione", con sede in via Nazionale, 205 – 95020 Acireale (CT), Tel. 3403268268 - Fax 09562731193, che interviene al presente atto in persona del Commissario Straordinario Agr. Dott. Giuseppe Strano, nato a Catania il 30/06/1966 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Federazione, come sopra indicato;

Visto

- il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
- il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;
- il Reg. (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92-bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la



pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

- la legge 4 giugno 1984, n. 194, di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che all'art. 9 istituisce il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999;
- il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica;
- il decreto ministeriale del 30 luglio 2010, n. 11955 e relativo allegato, che costituisce il modello di notifica dell'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;
- il decreto ministeriale del 1 febbraio 2012 recante disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
- il testo coordinato della Legge 6 giugno 1986 n. 251, Istituzione dell'Albo professionale degli Agrotecnici e s.m.i., pubblicata nella GURI del 12/06/1986, n. 134;
- le competenze previste dalla legge sull'Ordinamento professionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati;

Considerato che,

- l'art. 5 - comma 3 del citato decreto ministeriale del 1 febbraio 2012 prevede che i soggetti muniti di apposita delega, che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore;

-///

- l'art. 5 comma 4 del citato decreto ministeriale del 1 febbraio 2012 prevede che i soggetti di cui al paragrafo 3 devono dare garanzia di sicurezza ed affidabilità nel lavoro svolto, in conformità alle disposizioni stabilite dalle amministrazioni deleganti e agli obblighi assunti nei confronti degli operatori;
- il testo coordinato dell'Ordinamento professionale degli Agrotecnici stabilisce che la Federazione Regionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati è soggetto avente personalità giuridica di diritto pubblico e che allo stesso, fra le varie attribuzioni, è demandata la cura ed il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti, nonché la cura dell'osservanza di tutte le disposizioni concernente la professione di Agrotecnico e Agrotecnico Laureato; in forza di ciò, relativamente agli iscritti, la Federazione Regionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Sicilia è soggetto autorizzato a stipulare convenzioni con altri Enti Pubblici, finalizzate al coordinamento generale delle funzioni delegate dagli altri Enti, per dell'ottimizzazione dei rapporti istituzionali che interagiscono o possono interagire con la professione di Agrotecnico e Agrotecnico Laureato;
- gli iscritti agli Albi professionali degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, su delega dei propri clienti, in forza dell'art. 6 del DPR 503/1999, possono essere legittimati all'inserimento nel SIB della notifica in nome e per conto dell'operatore, previa individuazione da parte delle Regione sulla base di professionalità, competenze ed affidabilità accertate dalla stessa amministrazione regionale;
- è necessario che i soggetti di cui sopra siano autorizzati dal responsabile regionale delle utenze alla fruizione dei servizi per essere dotati delle credenziali di accesso al sistema informativo;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - (Oggetto e attività)

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento, da parte dei professionisti abilitati iscritti all'Albo Professionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, operanti anche nella Regione Sicilia, delle attività di inserimento nel SIB della notifica in nome e per conto dell'operatore.

La Federazione Regionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Sicilia coordina l'attività dei Professionisti Abilitati iscritti, inerente l'inserimento nel SIB della notifica, attraverso il pertinente sistema informativo.

È affidato ai professionisti abilitati, l'inserimento nel SIB della notifica,

In particolare, sono affidati ai Professionisti abilitati, iscritti alla Federazione Regionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Sicilia e che aderiscono alla



presente convenzione sottoscrivendo uno specifico impegno con la Federazione Regionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Sicilia:

- a) Compilazione notifica
- b) Rilascio notifica
- c) Stampa notifica

ART. 2 - (Impegni reciproci)

La Federazione Regionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Sicilia coordina l'attività dei Professionisti abilitati iscritti, inerente l'inserimento nel SIB della notifica, attraverso il pertinente sistema informativo facendo da interfaccia con l'Amministrazione Regionale. La Federazione ed i relativi professionisti abilitati che aderiscono alle condizioni della presente Convenzione, ognuno distintamente per le proprie competenze, si impegnano a preservare la riservatezza sui dati resi disponibili o acquisiti, in base all'incarico ricevuto, nonché in esecuzione della presente Convenzione.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti articoli possono essere impartite dalla Regione specifiche disposizioni con riferimento alla normativa ed alle modalità di erogazione e di controllo.

La Federazione presenterà alla Regione, a richiesta della stessa, relazione sullo stato di svolgimento delle attività affidate.

Le parti concordano che gli adempimenti di cui alla presente convenzione vengano eseguiti rispettando i tempi fissati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzione biologica.

ART. 3 - (Condizioni per l'abilitazione al SIB)

La Federazione comunicherà alla Regione Sicilia, per ogni professionista, i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale), i recapiti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare eventuali comunicazioni e l'elenco dei CUAA delle ditte che hanno conferito al professionista la delega per l'inserimento nel SIB della notifica.

Per potere essere abilitato il professionista deve essere iscritto al proprio Collegio, avere la delega per l'inserimento nel SIB della notifica, essere dotato di adeguata copertura assicurativa, individuale o plurima atta a coprire la responsabilità civile per danni diretti ed indiretti provocati dallo svolgimento delle attività.

La Federazione dovrà vigilare sulla permanenza delle condizioni di professionalità, delle competenze e della affidabilità del professionista, nonché sulla effettiva efficacia nel tempo della delega acquisita.

44

La Federazione dovrà inoltre garantire l'Amministrazione che la copertura assicurativa di cui al comma 2 precedente dispieghi i suoi effetti per l'intera durata del rapporto contrattuale.

I Professionisti Abilitati rispondono in proprio dell'operato inerente l'attuazione della presente Convenzione, in osservanza del Codice Deontologico degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati approvato il giorno 8 luglio 2000 dal Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici.

ART. 4 - (Referenti)

La Federazione, al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività di coordinamento, designa quale interfaccia operativa ed interlocutore unico il Presidente protempore o suo delegato.

Per l'Amministrazione regionale l'attività di interfaccia verrà svolta, sulla base dell'attuale funzionigramma, dall'Area 1 – UOB5.

ART. 5 - (Durata)

La Convenzione ha validità a partire dalla data di stipula con facoltà da parte dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione unilaterale del presente atto nel caso in cui si dovessero verificare le condizioni di cui all'articolo 8 commi 2 e 4, o nel caso in cui le disposizioni in materia di notifica di attività con metodo biologico dovessero subire modifiche che rendano non più valida la presente convenzione.

L'abilitazione dei soggetti di cui al precedente art. 3 ha validità fino a revoca del mandato da parte dell'operatore biologico e fatta salva la funzionalità degli applicativi realizzati nell'ambito del sistema informativo SIAN.

ART. 6- (Gratuità della prestazione)

La presente Convenzione impegna le parti contraenti all'assolvimento dei compiti previsti a titolo completamente gratuito.

La Federazione, in virtù di quanto stabilito dal precedente comma, dichiara che per le prestazioni e le obbligazioni derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, nessun onere, compenso o rimborso a qualunque titolo determinati potranno gravare sulla Regione o sugli Enti da essa individuati.

I Professionisti Abilitati sono responsabili, sotto ogni profilo, della regolarità e legittimità del proprio operato. A tal fine, ed ai fini della presente Convenzione, la Federazione dichiara espressamente e sin d'ora di impegnarsi a sollevare l'Amministrazione da qualunque forma di responsabilità conseguente a negligenza, imprudenza o imperizia dei propri Professionisti abilitati.

Nel caso in cui il professionista non ottemperi all'obbligo di comunicare le eventuali revoche delle deleghe si procederà alla revoca dell'abilitazione ad operare sul sistema SIAN.

Qualora l'Amministrazione Regionale sia condannata al pagamento di somme di danaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti dei Professionisti Abilitati, la Regione provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa di cui all'art. 3, salva l'ulteriore rivalsa fino a concorrenza dell'onere sopportato.

ART. 8 - (Controlli)

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare la corretta tenuta da parte della Federazione, della documentazione prevista dalla presente Convenzione (delega delle aziende, possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione dei professionisti, etc.) come indicato all'art. 3, nonché sulla loro effettiva efficacia per tutta la durata rapporto contrattuale).

In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma precedente, sarà facoltà della Regione decidere di recedere con effetto immediato dal presente accordo e rifiutare eventuali nuove collaborazioni con la Federazione.

La Regione si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli su almeno il 5% delle pratiche trattate dai Professionisti abilitati.

In caso di esito negativo dei controlli delle pratiche trattate dai Professionisti abilitati, per irregolarità rilevate superiori al 25% del campione, sarà facoltà della Regione di richiedere l'esclusione temporanea o permanente dagli elenchi dalle abilitazioni di cui all'art. 3, del/i Professionista/i responsabili delle irregolarità ovvero di decidere di recedere con effetto immediato dal presente accordo con la Federazione, e rifiutare eventuali nuove collaborazioni con lo stesso.

ART. 9 - (Controversie)

Le parti si propongono di risolvere amichevolmente tutte le contestazioni sorte tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

In caso di mancato accordo per la risoluzione delle controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente il Tribunale di Palermo.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Federazione Regionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Sicilia

Il Commisario Straordinario

(Dott. Agr. Strano Giuseppe)

Per la Regione

Il Dirigente Generale

(Rosaria Barresi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. sono specificamente approvati gli articoli: 5 "Durata", 6 "Gratuità della prestazione", 8 "Controlli", 9 "Controversie".

Letto confermato e sottoscritto per l'approvazione in calce al presente foglio.

Per la Federazione Regionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Sicilia

Il Commissario Straordinario

(Dott. Agy. Strano Giuseppe)

Per la Regione

Il Dirigente Generale

(Rosaria Barresi)